Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver sottoscritto con l'intermediario due contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione. Il primo, n. *571 del 25/07/2018 per un importo di € 17.498,65 rimborsabile in 108 rate da € 226,00, è stato estinto anticipatamente il

06/03/2023. Il secondo, n. *215 del 03/02/2023 per € 17.278,83 rimborsabile in 120 rate da € 208,00, è stato estinto il 15/01/2024. In entrambi i casi, i contratti non allegavano il piano di ammortamento né pattuivano la metodologia di calcolo o il regime di capitalizzazione; in assenza di riferimenti espliciti all'ammortamento "alla francese", deve presumersi l'applicazione del regime più favorevole al consumatore. Per il contratto n. *571, alla rata n. 54 il debito residuo corretto ammontava a € 7.233,94 rispetto ai € 10.264,44 versati, con un maggior onere di € 3.030,50, cui si aggiunge il mancato rimborso di costi di istruttoria e commissioni per € 367,61. Per il contratto n. *215, alla rata n. 11 il debito residuo era di € 15.077,61 a fronte di € 16.194,56 corrisposti, con una differenza di € 1.116,95. Dopo il reclamo del 29/07/2025, l'intermediario ha negato ogni addebito il 25/09/2025, difendendo la correttezza del metodo "alla francese" e della "curva degli interessi". La parte ricorrente rivendica quindi il diritto alla ripetizione di complessivi € 4.515,06 oltre interessi e rivalutazione, sostenendo che la riduzione dei costi debba seguire il criterio di proporzionalità lineare "pro rata temporis". La mancata consegna del piano di ammortamento alla stipula rappresenta una grave violazione degli obblighi di trasparenza che non può essere sanata dalla produzione tardiva in sede di reclamo, restando a carico dell'intermediario l'onere di dimostrare la conformità del proprio operato ai principi di tutela del consumatore.

Per questi motivi parte ricorrente formula quindi le seguenti domande: "In via principale, accertare e dichiarare" il suo diritto alla "rideterminazione del debito residuo e alla riduzione di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, per entrambi i contratti di finanziamento n. *571 e n. *215, in proporzione alla vita residua dei contratti al momento dell'estinzione anticipata; Per l'effetto, condannare l'intermediario, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 4.515,06, o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, così ripartita: € 3.030,50 a titolo di indebito versamento per errato calcolo del debito residuo sul contratto n. *571; € 367,61 a titolo di mancato rimborso di costi e commissioni sul contratto n. *215; € 1.116,95 a titolo di indebito versamento per errato calcolo del debito residuo sul contratto n. *215; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle date delle rispettive estinzioni anticipate sino al saldo effettivo

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene la correttezza del proprio operato per entrambi i rapporti. Relativamente al contratto n. *571, l'intermediario afferma che l'articolo 5 prevedeva esplicitamente il calcolo degli interessi con metodo "alla francese" e che il capitale residuo di € 10.264,44 al 28/02/2023 coincide con quanto indicato nel conteggio estintivo. Nel documento del 06/03/2023 è stato inoltre detratto l'importo di € 1.939,56 per interessi scalari al 7,80%. L'intermediario rileva l'assenza di obblighi normativi circa l'esplicitazione del regime di capitalizzazione, richiamando l'orientamento dei Collegi ABF secondo cui la mancata allegazione del piano di ammortamento non inficia la determinatezza del prezzo, né sussiste un onere informativo sulla maggiore onerosità del piano "alla francese". Infine, asserisce che le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione siano già state rimborsate nel conteggio estintivo tramite il criterio della curva degli interessi. Per quanto concerne il contratto n. *215, l'intermediario ribadisce l'applicazione del metodo "alla francese" *ex* art. 5 e conferma la correttezza del capitale residuo al 29/02/2024 pari a € 16.092,09, calcolato al netto di € 6.371,91 per interessi non maturati. L'intermediario precisa che il contratto non prevedeva costi a carico della parte ricorrente; pertanto, nulla è dovuto a titolo di rimborso; anche i costi della polizza assicurativa, essendo stati

sostenuti interamente dall'intermediario, non sono soggetti a restituzione.

Per questi motivi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La parte ricorrente replica sostenendo che i piani di ammortamento prodotti dall'intermediario non siano stati né sottoscritti, né inclusi nei contratti originari, né consegnati al momento della stipula. Secondo la parte ricorrente, il regime di calcolo a capitalizzazione composta applicato a entrambi i finanziamenti non è stato oggetto di pattuizione contrattuale. In assenza di accordo esplicito, si richiede la sostituzione del piano di ammortamento "alla francese" con il metodo di calcolo più favorevole per il debitore. Inoltre, l'intermediario sarebbe tenuto a rimborsare gli importi corrisposti a titolo di interessi pagati anticipatamente rispetto all'esigibilità dei capitali, cifre che la parte ricorrente ha provveduto a ricalcolare per entrambi i contratti.
Per questi motivi, parte ricorrente riformula così le proprie domande: "In via principale: accertare e dichiarare" il suo diritto alla "rideterminazione del debito residuo e alla riduzione di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, per entrambi i contratti di finanziamento n. *371 e n. *215, in proporzione alla vita residua dei contratti al momento dell'estinzione anticipata; Per l'effetto: condannare l'intermediario, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 4.515,06, o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, così ripartita: € 3.030,50 o € 3.545,15 per il contratto n. *215 a titolo di indebito versamento per errato calcolo del debito residuo; € 1.189,57 o € 1.116,74 per il contratto n. *371 a titolo di indebito versamento per errato calcolo del debito residuo; € 367,61 a titolo di mancato rimborso di costi e commissioni sul contratto n. *571; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle date delle rispettive estinzioni anticipate sino al saldo effettivo".

L'intermediario ha presentato le proprie controrepliche ribadendo quanto già esposto e specificando che la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto copia integrale del contratto, comprensiva del piano di ammortamento che ne costituisce parte integrante. L'intermediario chiarisce inoltre che il piano di ammortamento viene consegnato in formato PDF, documento che per sua natura non consente la visualizzazione delle formule matematiche di calcolo applicate. Infine, si evidenzia che la parte ricorrente ha dichiarato di aver visionato e accettato sia le condizioni generali di contratto sia le condizioni economiche del documento di sintesi, in cui sono esplicitati i costi e le caratteristiche principali del prodotto di credito. L'intermediario insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il presente ricorso ha ad oggetto due contratti di cessione del quinto della pensione, n. *571 e n. *215, sottoscritti dalla parte ricorrente rispettivamente in data 25/07/2018 ed in data 03/02/2023 ed estinti anticipatamente. Per entrambi i rapporti, la parte ricorrente contesta la mancata allegazione del piano di ammortamento e l'assenza di indicazioni sul regime finanziario applicato. Di conseguenza, richiede la rideterminazione del debito residuo attraverso un ricalcolo degli interessi secondo il criterio più favorevole alla parte ricorrente e la restituzione delle somme versate in eccedenza. Con riferimento al

solo contratto n. *571, si richiede inoltre la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, da calcolarsi secondo il criterio proporzionale pro-rata temporis.

Il Collegio procede ad analizzare preliminarmente la domanda di ricalcolo degli interessi e rideterminazione del debito residuo, formulata con riferimento ad entrambi i contratti e fondata sulle medesime argomentazioni.

Contratto n. *571, sottoscritto in data 25.07.2018: il contratto prevedeva un montante lordo di € 24.408,00, da rimborsare in 108 rate mensili da € 226,00 ciascuna (TAN fisso del 7,80%). Come stabilito dall'art. 5, del contratto, l'ammortamento segue il metodo "alla francese", caratterizzato da quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti. Il rapporto è stato estinto anticipatamente il 28/02/2023 (rata n. 54). Il conteggio estintivo ha evidenziato € 1.939,56 a titolo di interessi non maturati, valore che trova esatta corrispondenza nello sviluppo del piano d'ammortamento secondo il criterio pattuito.

Contratto n. 215, sottoscritto in data 03.02.2023: il contratto prevedeva un montante lordo di € 24.960,00, da rimborsare in 120 rate mensili da € 208,00 ciascuna (TAN fisso del 7,82%). Anche in questo caso, l'art. 5 del contratto prevede l'ammortamento "alla francese" e garantisce al cliente il diritto di ricevere il piano di rimborso in ogni momento. Il rapporto è stato estinto anticipatamente il 31/01/2024 (rata n. 11). Il conteggio estintivo non indica esplicitamente gli interessi non maturati, ma riporta un capitale residuo di € 16.194,56 e tale importo coincide perfettamente con quanto previsto dal piano d'ammortamento alla francese.

Ciò posto, parte ricorrente contesta il calcolo degli interessi e, di conseguenza, la quantificazione del debito residuo indicata nei conteggi estintivi di entrambi i contratti in quanto: ***(i)*** i contratti non indicherebbero il regime finanziario applicato per il calcolo degli interessi; ***(ii)*** i piani di ammortamento non sarebbero stati allegati ai contratti e non gli sarebbero stati consegnati.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover fare applicazione dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 14376/2022), in forza dei quali «dall'analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata)». Con tale decisione il Collegio di Coordinamento ha inoltre precisato la «mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia». Infine, va ribadito che la «scelta dell'intermediario finanziario di proporre un piano di ammortamento "alla francese", anche se notoriamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento, rientra nella libertà imprenditoriale dell'operatore bancario e finanziario» (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 14376/2022).

La domanda di parte ricorrente di ricalcolo degli interessi non può dunque trovare accoglimento.

Passando ora a esaminare la richiesta di parte ricorrente di restituzione degli oneri non maturati in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. *571, sottoscritto in data 25.07.2018, il Collegio osserva quanto segue.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «costi dovuti per la vita residua del contratto». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro-rata temporis.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-sexies T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in

tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data **25/07/2018** e, pertanto, prima del 25/07/2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: ***(i)*** per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un

criterio diverso); ***(ii)*** per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato in data 25/07/2018 prevedeva un montante lordo del credito di complessivi € 24.408,00 da pagarsi in n. 108 rate mensili di € 226,00 ciascuna con un TAN fisso del 7,80%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "*commissioni di istruttoria*", per € 365,26 (al netto degli oneri fiscali); "*provvigioni per l'intermediario del credito*" per € 1.220,40;
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 28/02/2023, dopo la scadenza di n. 54 rate sulle n. 108 totali, come da conteggio estintivo in atti;
- il conteggio estintivo indica i seguenti rimborsi: € 342,58 a titolo di "*provvigioni*" e € 100,01 a titolo di "*commissioni di istruttoria*".

Tanto chiarito il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi – sia le "*commissioni di istruttoria*", che le "*provvigioni per l'intermediario del credito*" devono ritenersi up-front.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17,498.65	TAN	7.80%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	226.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50.00%
Data di inizio del prestito	9/30/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28.07%

rate pagate	54	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1,220.40	Upfront	28.07%	342.58	342.58	0.00
Spese istruttoria (detratti oneri fiscali)				356.26	Upfront	28.07%	100.01	100.01	0.00
Totale				1,576.66					0.00

Come si può notare in tabella risulta un importo residuo pari a zero in quanto in conteggio estintivo risultano rimborsati al cliente gli oneri non maturati calcolati secondo il criterio della curva degli interessi. L'importo richiesto dalla parte (€ 367,61), è stato invece calcolato applicando a tutte le voci di costo il criterio del *pro-rata temporis*. Si precisa che l'importo indicato in tabella a titolo di spese di istruttoria non ricomprende gli oneri fiscali in quanto non rimborsabili.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE